

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1195-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 luglio 2001 (v. stampato Senato n. 8)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(PECORARO SCANIO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 luglio 2001*

(Relatore: **JACINI**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), l'11 luglio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare
compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ALLEGATO

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis.* — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 ».

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199

All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), le parole: « fino al 31 luglio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, **pari a lire 180 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — 2.1.2.3 — Finanziamento ordinario delle università statali) e, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero degli affari esteri — 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo).**

Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonché all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. *Identico:*

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 maggio 2001 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al **31 dicembre** 2001 »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle
politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al **31 dicembre** 2001 ».

ARTICOLO 1-bis.

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 180 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — 2.1.2.3 — Finanziamento ordinario delle università statali) e, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero degli affari esteri — 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo).

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002820